

ALL. n. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO

PREMESSA INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento contiene le condizioni relative all’affidamento di “Servizi integrati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” disciplinando sia i relativi aspetti tecnici (capitolato tecnico) che gli aspetti contrattuali (disciplinare). L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di fornitura, oltre che dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO

L’iniziativa riguarda i servizi connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intesa come la condizione che consente a tutti i lavoratori di svolgere le proprie attività senza essere esposti a rischi di infortuni o malattie professionali.

L’affidamento si pone nell’ottica di fornire all’Ateneo i servizi necessari per l’adeguamento alla normativa vigente, così come delineato dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), che prevede, tra le misure generali di tutela, le seguenti azioni:

- la valutazione di tutti i rischi;
- la programmazione l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- l’eliminazione dei rischi, ove possibile o la loro riduzione al minimo;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ogni misura ad essa connessa ai sensi della normativa;
- l’informazione e la formazione adeguate a lavoratori, dirigenti, datore di lavoro, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

I servizi richiesti dall’Università degli Studi di Teramo sono riassumibili nella macrocategoria dei servizi alle persone che comprendono:

- **Servizi di formazione** (corsi di formazione);
- **Servizi di Sorveglianza Sanitaria** (piano di sorveglianza sanitaria, visite mediche ed esami di laboratorio).

ART. 2 – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito le informazioni dimensionali che caratterizzano l’Università degli Studi di Teramo.

Luoghi di lavoro:

Codice plesso/ unità Organizzativa	Città (Prov.)	Indirizzo	Mq	Lavoratori		Totale lavoratori
				ufficio	non ufficio	
1	Teramo (TE)	Via R. Balzarini, n. 1	56.475	283	81	364
2	Teramo (TE)	Piano d’Accio	16.510	15	68	83
3	Avezzano (AQ)	Via Monte Nero	300	0	0	0
4	Chiareto di Bellante (TE)	Loc. Chiareto di Bellante	2.415	0	0	0
5	Lanciano (CH)	Corso Trento e Trieste, n. 60	1.287	0	0	0
TOTALE			76.987	298	149	447

Lavoratori:

Tale sottosezione riporta in forma tabellare le informazioni relative ai lavoratori, suddividendoli per mansione lavorativa/luogo di lavoro.

	Mansioni	Codice plesso/unità organizzativa					TOTALE
		1	2	3	4	5	
Lavoratori ufficio	Docenti - ufficio	139	0	0	0	0	139
	Personale tecnico amministrativo - ufficio	144	15	0	0	0	159
Lavoratori non ufficio	Docenti - non ufficio	71	54	0	0	0	125
	Personale tecnico amministrativo – non ufficio	10	14	0	0	0	24
TOTALE		364	83	0	0	0	447

Andranno infine considerati i dipendenti che effettuano attività lavorativa in modalità di Telelavoro/Smart Working oltre ai lavoratori che a vario titolo entrano a far parte dell'organizzazione dell'Università degli Studi di Teramo quali a titolo esemplificativo i volontari, i tirocinanti, gli studenti, ecc..

ART. 3 – SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

I servizi richiesti dall'Università degli Studi di Teramo per attuare le misure di tutela previste nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. comprendono l'espletamento di prestazioni e servizi che sono dettagliatamente descritti negli articoli che seguono. Detti servizi sono riassumibili nella macrocategoria dei Servizi alle Persone che comprendono:

- **Servizi di formazione;**
- **Servizi di sorveglianza sanitaria** (Piano di sorveglianza sanitaria, nomina medico competente, nomina medico autorizzato, prestazioni mediche).
Le prestazioni mediche a loro volta si compongono di: visite mediche, visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio.

ART. 4 - SERVIZI DI FORMAZIONE

La formazione è uno strumento efficace per creare consapevolezza e per accrescere conoscenze e competenze sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le figure coinvolte.

Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 37, specifica come il Datore di Lavoro debba fornire ai lavoratori un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.

Le modalità e l'organizzazione della formazione, i contenuti minimi, la durata dei corsi, le verifiche finali, le attestazioni, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa, sono stabiliti negli Accordi Stato Regioni che regolano la formazione in materia di salute e sicurezza. Tutti i servizi erogati devono svolgersi nel pieno rispetto delle normative nonché dell'Accordo Stato Regioni che saranno vigenti nel periodo di riferimento dell'affidamento.

Il corrispettivo dei servizi formazione è individuato in relazione alla modalità di erogazione (vale a dire in presenza, in videoconferenza o in e-learning) e possono essere espressi per prezzi unitari per discente oppure per edizione/classe. Si specifica che la classe può essere formata fino al numero massimo consentito dalla normativa di riferimento per lo specifico corso di formazione.

4.1 CORSI DI FORMAZIONE (CDF)

Il servizio prevede l'erogazione di specifici corsi di formazione secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel piano di formazione, dove presente o su richiesta dell'Amministrazione.

La mancata erogazione dei Corsi di Formazione pianificati, senza congruo e motivato preavviso rispetto alla data concordata, comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 4, del presente documento.

4.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Gli interventi formativi potranno essere erogati secondo 3 modalità:

- Formazione in presenza;
- Formazione in videoconferenza;

- Formazione e-learning.

Si precisa che resta a carico del Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, la predisposizione del materiale didattico in formato digitale e/o “fisico” da mettere a disposizione dei discenti.

Per i corsi a distanza il Fornitore dovrà inoltre assicurare l’accessibilità e l’inclusività dei corsi garantendo che ogni prodotto digitale (piattaforma/sito/documento/ecc.) sia conforme alle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” emanate da AgID nell’ambito dell’art. 11 dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici).

Ove la formazione riguardi lavoratori provenienti da altri Paesi, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nelle attività di formazione. Alcuni corsi di formazione potranno essere richiesti in lingua inglese, così come specificato nell’allegato n. 1.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti e provvedere al rilascio dei relativi attestati nel rispetto dei seguenti obbligatori requisiti:

- i soggetti formatori ed il sistema di accreditamento devono corrispondere o essere individuati nel rispetto della normativa e dell’Accordo Stato-Regioni vigenti;
- gli attestati devono rispettare gli elementi minimi previsti dall’Accordo Stato-Regioni pro-tempore vigente.

Inoltre, a prescindere dalla modalità di erogazione scelta dall’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi. Al termine di ciascun corso il soggetto formatore provvede alla creazione di un “Fascicolo del corso” con i contenuti previsti dalla normativa e dall’ASR vigente che deve essere trasmesso all’Amministrazione Contraente.

Tutti i corsi di formazione, in relazione alla specifica modalità di erogazione, dovranno rispettare i requisiti organizzativi e tecnici, le modalità e le procedure operative individuati nell’Accordo Stato Regioni nel tempo vigente.

4.3 CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA (CDFP)

I corsi di formazione in presenza saranno svolti presso le sedi dell’Amministrazione. Le classi predisposte non potranno essere composte da un numero di partecipanti superiore a quelli previsti dalla vigente normativa.

Il Fornitore provvederà a documentare il corso di formazione svolto nel rispetto di quanto prevede l’Accordo Stato Regioni vigente.

4.4 CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (CDFV)

La formazione in videoconferenza è una modalità formativa che consente di erogare corsi online con la partecipazione contemporanea di persone dislocate in sedi diverse.

Per la formazione in materia di salute e sicurezza si può utilizzare la modalità di erogazione in videoconferenza come equivalente a quella in presenza, a condizione che siano rispettati, da parte dei soggetti formatori, determinati requisiti di carattere organizzativo, gestionale e tecnologico, a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito illustrati e comunque nel pieno rispetto dalla normativa e dell’Accordo Stato Regioni nel tempo vigente. Nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l’interazione in presenza con il docente la videoconferenza sincrona può essere utilizzata solo per la parte teorica.

Le classi predisposte potranno essere composte da soggetti fino al numero consentito dal vigente Accordo Stato-Regioni, salvo i casi particolari previsti da specifiche normative.

➤ Requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale

I soggetti formatori abilitati, come per la formazione in presenza, sono quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e degli Accordi Stato Regioni vigenti che regolano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la gestione dell’aula virtuale dovranno essere garantite le seguenti specifiche:

Docenza: Gestione dell’ambiente virtuale della piattaforma;

Tutoraggio d’aula virtuale: Gestione delle modalità di accesso e registrazione dei partecipanti, la verifica e tracciamento della continuità della presenza, monitoraggio dell’andamento dell’apprendimento, supporto didattico al docente nelle esercitazioni e verifiche, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e di tutte le modalità operative per la gestione didattica;

Gestione tecnica della piattaforma: Gestione di eventuali criticità nel funzionamento della piattaforma, intervento per la risoluzione di problemi di connettività, di blocchi del sistema, di interruzioni o malfunzionamenti delle funzionalità della piattaforma.

➤ Requisiti tecnologici della piattaforma

Preliminarmente alla iscrizione al corso in videoconferenza, il soggetto formatore dovrà informare l’Amministrazione sui requisiti hardware e software necessari per accedere al servizio.

La piattaforma utilizzata dal soggetto formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi per la gestione dei corsi in videoconferenza:

- accesso consentito solo agli iscritti autorizzati da postazione dedicata. Le modalità di accesso possono variare da piattaforma a piattaforma ma in tutti i casi deve essere assicurata la massima sicurezza da accessi non autorizzati dal soggetto formatore. Deve essere inoltre assicurata la tracciabilità degli accessi;
- monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciatura riportante l'ora iniziale e finale del collegamento e gli eventuali abbandoni dei discenti. Tale tracciatura avrà la stessa validità del registro delle presenze utilizzato nei corsi in presenza, con la validazione del responsabile del corso o dei docenti;
- interazione sincrona tra docente e discenti con la possibilità di verificare in itinere le fasi di apprendimento - consentire la proiezione delle presentazioni utilizzate dai docenti (slide, filmati, documenti etc.) - contenere un'area di chat per consentire ai discenti di comunicare con il docente o il tutor o con gli altri discenti in alternativa o in integrazione alla comunicazione audio;
- svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti in modo sincrono con l'acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor.

Si precisa che le piattaforme dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Europeo GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali, sia nel caso che il fornitore sia proprietario della piattaforma sia nel caso di utilizzo di piattaforme con licenza d'uso.

4.5 CORSI DI FORMAZIONE E-LEARNING (CDFEL)

La formazione e-learning è una modalità formativa che consiste nello studio completamente autonomo del materiale e-learning: videolezioni, podcast, testi, simulazioni ecc..

L'apprendimento avviene principalmente secondo la pianificazione del discente senza avere interazione con altre persone.

L'Accordo Stato-Regioni vigente disciplina i requisiti per lo svolgimento della formazione in materia di sicurezza in modalità e-learning, prevedendo:

- sistema di gestione LMS (Learning Management System) per il tracciamento di tutte le attività tra cui la fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects);
- moduli dei corsi realizzati in pacchetti SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o con eventuale sistema equivalente;
- figure Mentor di contenuto e Tutor di Processo;
- interfaccia di comunicazione Tutor-Corsista (Help Desk).

L'Accordo Stato Regioni vigente nel tempo, definisce l'elenco di corsi erogabili in modalità e-learning.

Nella seguente tabella viene presentato il riepilogo complessivo dei servizi di formazione al momento richiesti a preventivo suddivisi per tipologia e ambito di intervento:

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE
Servizi di formazione	Corso Primo Soccorso (12 ore) - erogato in presenza
	Aggiornamento Primo Soccorso (4 ore) - erogato in presenza
	Corso BLSD (5 ore) erogato in modalità frontale
	Aggiornamento BLSD (3 ore) erogato in modalità frontale
	Aggiornamento antincendio L3 (teoria) (5 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Aggiornamento antincendio L3 (pratica) (3 ore) erogato in modalità frontale
	Aggiornamento per n. 3 RLS (8 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Corso di formazione per n. 3 RLS (32 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Corso di formazione generale lavoratori (4 ore) erogato in modalità e-learning
	Corso formazione specifica "rischio basso" lavoratori (4 ore) erogato in modalità e-learning
	Corso di formazione specifica "rischio medio" lavoratori (8 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Aggiornamento per lavoratori (6 ore) erogato in modalità e-learning
	Corso di formazione per dirigenti (16 ore) erogato in modalità e-learning
	Aggiornamento dirigente (6 ore) erogato in modalità e-learning
	Corso di formazione preposti (12 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Aggiornamento per n. 7 preposti (6 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Aggiornamento per n. 1 datore di lavoro (6 ore) erogato in modalità e-learning

	Corsi di formazione generale in lingua inglese per lavoratori (4 ore) erogato in modalità videoconferenza
	Corsi di formazione specifica "rischio medio" in lingua inglese per lavoratori (8 ore) erogato in modalità videoconferenza

Le tipologie e il numero dei corsi di formazione che l'Ateneo prevede di richiedere, a titolo indicativo e senza alcun impegno in ordine a possibili variazioni (in aumento o in diminuzione) delle quantità indicate nel corso del triennio di durata dell'affidamento, sono specificati nell'allegato 1.

ART. 5 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Per Servizio di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D.Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i.) si intende l'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell'Università.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il Medico Competente è tenuto alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria in cui vengono elencati i vari accertamenti sanitari specifici per ogni mansione e la periodicità in cui effettuare gli stessi.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa chiaramente che "la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente", escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni dell'art. 41, comma 3, del citato decreto.

La sorveglianza sanitaria, inoltre, deve essere effettuata dal Medico Competente e pertanto le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria, ad eccezione delle attività di supporto, verranno eseguite direttamente dal Medico Competente.

Il Servizio PSS prevede le seguenti attività:

- A) la Gestione del PSS che comprende la nomina del Medico Competente, la Redazione (o revisione) del PSS, l'aggiornamento del PSS;
- B) la nomina del Medico Autorizzato, ove previsto dal D.Lgs. 101/2020;
- C) lo svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 135 e 136 del D.Lgs. 101/2020;
- D) lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Le attività e le modalità di remunerazione dei servizi di sorveglianza sanitaria sono sintetizzate nella tabella di seguito:

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI REMUNERAZIONE
Gestione del PSS: - Nomina Medico Competente; - Redazione o revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS); - Aggiornamento del PSS	Canone annuale
Nomina Medico Autorizzato (MA)	Canone annuale
Prestazioni mediche: - Visite mediche; - Visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio	Corrispettivo <i>a consumo</i>

5.1 NOMINA MEDICO COMPETENTE

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza. Il Fornitore si impegnerà a fornire all'Amministrazione, per l'incarico di Medico Competente, entro massimo 5 giorni dall'avvio del servizio, i curricula di almeno due professionisti, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 10, del presente documento, i cui profili rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, i professionisti indicati dovranno aver svolto l'incarico di Medico Competente per un periodo pari ad almeno tre anni.

Il Datore di Lavoro, e/o i dirigenti, potranno scegliere e designare il Medico Competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i dirigenti, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi/no le condizioni per procedere alla designazione, dovrà/nno darne opportuna motivazione al Fornitore e sarà onere dello stesso provvedere ad una ulteriore preselezione.

Qualora l'Amministrazione, a seguito della presa visione di tale elenco, non lo ritenga pienamente idoneo, in tal caso sarà onere del Fornitore provvedere alla modifica del suddetto elenco.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche l'Amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai dirigenti per quanto di loro legittima competenza.

Il Fornitore dovrà garantire la continuità della nomina gestendo l'eventuale sostituzione del medico Competente, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 7, del presente documento.

Le attività obbligatorie da svolgersi da parte del medico competente sono previste dall'art 25 del Dlgs 81/08, tra le quali:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- m) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Con riferimento alle visite mediche, il Medico competente esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
- d) inidoneità permanente;

e consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e al lavoratore entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione della visita, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 6, del presente documento.

Per ritardi imputabili al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni mediche pianificate/concordate (es. visite mediche, esami specialistici e di laboratorio) preventive e periodiche si applica la penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 5, del presente documento.

Il Medico Competente dovrà collaborare con l'Amministrazione nello svolgimento di campagne antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc...

5.3 REDAZIONE DEL PSS

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- sopralluoghi dei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente con redazione dei verbali di sopralluogo;
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. L'Amministrazione dovrà fornire al Medico Competente, per ciascuna sede di lavoro:
 - la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
 - il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni) aggiornato;
 - le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
 - l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
 - l'elenco e l'ubicazione dei dispositivi di protezione collettiva installati;
 - le procedure di lavoro e di sicurezza attuate.
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche previste;
- indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con supporto alla predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;

- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva e individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

5.4 AGGIORNAMENTO DEL PSS

L'attività di aggiornamento del PSS deve effettuarsi, senza alcun onere aggiuntivo, al verificarsi di ciascun cambiamento che abbia impatto sul documento o su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 9, del presente documento. Al documento aggiornato dovrà essere allegata una relazione che riporti sinteticamente le variazioni apportate al Piano di Sorveglianza Sanitaria.

In particolare con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica a seguito delle revisioni del DVR;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- gestione degli esiti degli accertamenti;

5.5 NOMINA MEDICO AUTORIZZATO (MA)

Il Datore di lavoro che esercita attività con l'impiego di radiazioni ionizzanti dovrà attivare una specifica sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (Categoria A e B), dal Medico Autorizzato.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente la nomina effettiva del Medico Autorizzato, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione nella figura del Datore di Lavoro.

Il Fornitore si impegnerà a fornire alla Amministrazione, entro massimo 5 giorni dall'avvio del servizio per l'incarico di Medico Autorizzato, i curricula di due professionisti, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 10, del presente documento i cui profili rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, dovrà darne opportuna motivazione al Fornitore e sarà onere dello stesso provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche l'Amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro.

Il Medico autorizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

- effettuare le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie dei lavoratori previste dalla normativa vigente e comunicare per iscritto al Datore di lavoro le risultanze di tali visite in relazione all'idoneità dei lavoratori;
- collabora con l'Esperto di Radioprotezione ad effettuare l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti agli ambienti di lavoro;
- istituire e aggiornare i documenti sanitari personali;

- fornire la propria consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni normali che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

5.6 PRESTAZIONI MEDICHE

Tra i compiti del Medico Competente sono incluse una parte di visite e colloqui col lavoratore e una successiva compilazione della cartella clinica dedicata alla raccolta di tutti i dati da trasmettere annualmente all'INAIL.

Ove ritenuti necessari, il Medico Competente potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio.

Nel prospetto seguente sono riepilogate le modalità di remunerazione delle singole attività previste per il servizio.

Attività	Modalità di remunerazione
➤ Visite mediche ➤ Visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio	Corrispettivo a consumo

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per le Prestazioni Mediche con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

5.7. VISITE MEDICHE (VM)

Il **Medico Competente**, nell'adempimento dell'attività di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica** in occasione del **cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica alla cessazione** del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- **visita medica preventiva** in fase preassuntiva;
- **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il **Medico Autorizzato**, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 101/2020 è tenuto ad effettuare:

- **visita medica preventiva** che deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio ove necessarie (da acquistare a parte), per valutare lo stato generale di salute del lavoratore;
- **visita medica periodica;**
- **visita medica per in occasione del cambio della mansione;**
- **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**, dove il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Il costo delle visite mediche non è compreso nel costo del servizio PSS.

Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Lavoro, potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici. Le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Le visite saranno svolte presso le sedi dell'Amministrazione o, qualora l'Amministrazione non disponesse di locali idonei, presso locali messi a disposizione dal Fornitore, che saranno remunerati a rimborso previa approvazione del preventivo di spesa.

5.8 VISITE SPECIALISTICHE (VS), ESAMI SPECIALISTICI (ES) E ESAMI DI LABORATORIO (EL)

Il Medico competente può, infine, avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge.

Il Fornitore si impegnerà a fornire alla Amministrazione, per sua approvazione, un elenco di strutture individuate dallo stesso per lo svolgimento delle prestazioni mediche specialistiche, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 11, del presente documento.

Qualora l'Amministrazione, a seguito della presa visione di tale elenco, non lo ritenga pienamente idoneo, dovrà richiedere la modifica al Fornitore e darne opportuna motivazione, in tal caso sarà onere del Fornitore provvedere alla modifica del suddetto elenco.

L'attività di esecuzione delle prestazioni mediche prevede una remunerazione, in base a prezzi unitari.

Per ritardi imputabili al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni mediche pianificate/concordate (es. visite mediche, esami specialistici e di laboratorio) preventive e periodiche si applica la penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 5, del presente documento.

Per eventuali prestazioni mediche non riportate nel successivo elenco predisposto e a queste non omologabili come tipologia e costo, l'Amministrazione avrà la facoltà di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.

Nella seguente tabella viene presentato il riepilogo complessivo dei servizi di sorveglianza sanitaria al momento richiesti a preventivo suddivisi per tipologia e ambito di intervento:

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE
Servizi di Sorveglianza sanitaria	VISITA MEDICA - ORDINARIA - 01
	VISITA MEDICA - STRAORDINARIA - 02
	RADIOPROTEZIONE - A e B
	OCULISTICA
	ORL
	CARDIOLOGICA
	ERGOVISION
	ECG
	SPIROMETRIA
	EMOCROMO
	GLICEMIA
	CREATININEMIA
	ENZIMI EPATICI SGPT
	ENZIMI EPATICI SGOT
	GAMMA GT
	COLESTEROLEMIA TOTALE
	COLESTEROLEMIA HDL
	TRIGLICERIDEMIA
	BILIRUBINA (TOTALE E FRAZIONATA)
	URINE
	PSA TOTALE (OVER 45 ANNI)
	RETICOLOCITI
	TSH
	CDT
	KIT RACCOLTA X CDT
	EMOGLOBINA GLICATA

Le tipologie e il numero di servizi che l'Ateneo prevede di richiedere durante il periodo di affidamento (specificati nell'allegato 2) sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non vincolante, senza alcun impegno in merito a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle quantità indicate.

5.9 TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

La consegna del PSS redatto, non potrà avere una durata superiore a 60 giorni solari a partire dalla data di attivazione del servizio, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente comprovato a mezzo PEC, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 8, del presente documento.

Qualora, nel periodo antecedente alla consegna del PSS, dovessero rendersi necessarie l'effettuazione di prestazione mediche, il Fornitore sarà tenuto comunque all'erogazione di tali attività, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE", punto 5, del presente documento.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato.

L'Amministrazione, una volta ricevuto il documento, potrà, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi:

- approvarlo, senza richiedere modifiche;
- ovvero far pervenire, a mezzo del R.U.P./D.E.C., le proprie deduzioni al Fornitore, a mezzo e-mail, il quale dovrà redigere una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro i successivi 20 giorni naturali e consecutivi, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE, punto 8, del presente documento. In tal caso la nuova versione del documento dovrà essere approvata entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore.

Qualora l'Amministrazione non formalizzi l'accettazione o le proprie deduzioni, nei limiti temporali sopra indicati, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente comprovato a mezzo PEC, il documento si intende comunque approvato, con il criterio del silenzio-assenso.

5.10. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO (articolo da definire nelle modalità di verifica della qualità del servizio)

Sarà definita una procedura di valutazione e controllo del livello del servizio erogato. Qualora semestralmente dagli esiti del livello di servizio dovesse emergere un livello di servizio inferiore ad un determinato valore soglia sarà applicata, per il semestre di riferimento, una penale nella misura fissa pari a € 150,00 nel rispetto della procedura prevista nel successivo art. 6.

ART. 6 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

N.	OGGETTO	VALORE IMPORTO PENALE
1	Per ogni giorno solare di ritardo imputabile al Fornitore nell'avvio della prestazione rispetto alla data di "inizio della prestazione", (documentabile attraverso ad es.: Documenti/comunicazioni attestanti i termini o la variazione dei termini concordata tra le parti) verrà applicata una penale del:	0,50 % del canone annuale per ogni giorno solare di ritardo
2	Per ogni mancata partecipazione agli incontri convocati dal Datore di Lavoro/RUP/Direttore di esecuzione	€ 100,00 per ogni incontro mancato
3	Ritardo nell'esecuzione di un sopralluogo (documentabile attraverso ad es.: Verbale inizio attività, Documenti/comunicazioni attestanti i termini o la variazione dei termini concordata tra le parti)	0,5 % del canone annuale per ogni giorno di ritardo di esecuzione del sopralluogo.

4	Per ritardi imputabili al Fornitore nei tempi di attivazione/erogazione dei corsi di formazione rispetto alla data stabilita	€ 20,00 giornaliere per ogni giorno solare di ritardo, rispetto alla data stabilita
5	Per ritardo imputabile al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni mediche pianificate (es.: visite mediche, esami specialistici e di laboratorio) preventive e periodiche, obbligatorie rispetto allo iii concordato	0,5 % del canone annuale per ogni visita e per ogni giorno solare di ritardo
6	Per ritardo nella consegna dei giudizi relativi all'esito delle visite mediche oltre i 10 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione della visita	0,5 % del canone annuale per ogni visita e per ogni giorno solare di ritardo
7	Non continuità nella nomina del Medico Competente e/o del Medico Autorizzato dopo l'avvio del servizio	0,5 % del canone annuale per ogni giorno solare di ritardo
8	Ritardo nella consegna del PSS: • oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del servizio o diverso termine concordato tra le parti; • oltre i 20 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle osservazioni da parte dell'Amministrazione.	0,5 % del canone annuale per ogni giorno solare di ritardo
9	Mancato aggiornamento del PSS al verificarsi di ciascun cambiamento che abbia impatto sul documento o su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione entro i termini previsti dalla normativa e comunque non superiore a tre mesi.	0,5 % del canone annuale per ogni giorno solare di ritardo
10	Mancata presentazione di almeno due curricula per la nomina del medico competente e del medico autorizzato entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio e in caso di sostituzione di tali figure nel corso della durata del contratto	0,5 % del canone annuale per ogni giorno solare di ritardo
11	Ritardo nella consegna dell'elenco delle strutture per lo svolgimento delle prestazioni mediche entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio e in caso di sostituzione di tali figure nel corso della durata del contratto	0,5 % del canone annuale per ogni giorno solare di ritardo, rispetto alla data stabilita

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Per l'applicazione delle penali, l'Amministrazione potrà avvalersi della compensazione dei crediti sulle somme da corrispondere periodicamente all'appaltatore per i servizi effettuati ovvero sulla garanzia definitiva rilasciata in proprio favore.

Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.